

STATUTO

FILIERA CORTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA SAN SAVINO 54

Numero REA: CR - 189918

Codice fiscale: 01643740192

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO =B= AL N. 17076/8045 DI REP.	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la società Cooperativa denominata:	
	Filiera Corta Solidale Società Cooperativa Sociale.	
	La sede della società è posta nel Comune di Cremona.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesi-	
	mo Comune è deliberato dall'organo amministrativo. L'organo	
	amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e	
	succursali ed unità locali, quali negozi, magazzini, stabili-	
	menti, uffici.	
	La cooperativa nasce per iniziativa e in stretta relazione con	
	l'associazione Filiera Corta Solidale, di cui condivide fina-	
	lità e principi.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta); compete all'assemblea dei soci deliberare	
	lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.	
	REQUISITI MUTUALISTICI - SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3	
	La società ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.	

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- non potranno essere distribuiti dividendi;
- gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati;
- le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di cittadini, mediante lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzate:

- a) all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) al sostegno di produzioni ecologicamente e socialmente sostenibili secondo criteri di:
 - qualità delle produzioni, in termini di bontà, salubrità e genuinità;
 - responsabilità ambientale: privilegiando prodotti naturali e di origine locale, valutando l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita (produzione, distribuzione, smaltimento);
 - responsabilità sociale: privilegiando prodotti provenienti

4 di 30

	le risorse, limitando gli sprechi;	
	g) alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle di-	
	versità, valorizzando le competenze e le risorse individuali.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	della collettività, la Cooperativa intende collaborare attiva-	
	mente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese socia-	
	li e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o	
	privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analo-	
	ghe od affini.	
	La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attra-	
	verso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e mo-	
	rali dei soci e di terzi che a qualsiasi titolo partecipino,	
	nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Coope-	
	rativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	

	ART. 5	
	Per il raggiungimento dello Scopo sociale, la Cooperativa so-	
	ciale Filiera Corta Solidale intende svolgere le seguenti at-	
	tività:	
	• la commercializzazione, in tutte le forme consentite incluso	
	l'e-commerce, in particolare di prodotti alimentari di origine	
	locale ottenuti con metodi naturali, nonché il commercio di	
	pubblicazioni e audiovisivi a tema;	
	• la coltivazione di terreni, la raccolta di prodotti, la ge-	
	stione di fattorie didattiche, fattorie sociali, allevamenti	
	zootecnici;	
	• la gestione di laboratori di trasformazione alimentare e	
	non;	
	• l'attività di assemblaggio, confezionamento, etichettatura e	
	imballaggio;	
	• la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti,	
	attività di catering;	
	• l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto;	
	• la stampa e la divulgazione di materiale informativo, gior-	
	nali, bollettini, libri e documenti su temi attinenti agli	
	scopi sociali;	
	• l'organizzazione di eventi finalizzati a promuovere cultura	
	e pratiche di economia solidale;	
	• l'organizzazione di iniziative di divulgazione e informazio-	
	ne sui temi dell'economia solidale, del consumo critico, degli	

7 di 30

aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci lavoratori (o prestatori di attività lavorativa), cioè tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi e professionali per partecipare direttamente alla gestione delle attività dell'impresa, cooperare al suo esercizio e sviluppo, nonché elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;
- b) soci volontari, ovvero persone che intendano prestare gratuitamente la propria attività all'interno e a favore della cooperativa nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa vigente e secondo quanto stabilito da eventuale regolamento interno;
- c) soci sovventori, cioè persone fisiche o giuridiche che investano capitali nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti

	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della coope-	
	rativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-	
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	peratori dall'art. 10 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	

Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;
- la categoria di socio alla quale chiede di essere iscritto;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica

dovrà precisare:

- denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione

e durata;

- delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni;

- il numero di quote che intende sottoscrivere;

- copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

- ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare

o personale di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

I soci sovventori potranno recedere qualora le quote siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica, potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle quote da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

ART. 10

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

· per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

· per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa, quale ne sia la fonte;

· per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

· per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

· per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali,

· per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate con relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con relativa ricevuta.

ART. 12

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimbor-

14 di 30

scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti art. 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 15

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva indivisibile.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale di almeno euro 50,00

- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex. art.4 Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative" formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale di Euro 1000= (mille) ognuna detenuta dai Soci sovventori;

b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze di Bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.15;

c) dal fondo apporti in conto capitale, indivisibile, che è costituito da qualunque altro importo pervenga alla Cooperativa in Conto Capitale da enti pubblici o privati.

ART. 17

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né essere sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di

legge.

ART. 20

Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata al Fondo di Riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Revisore, se nominato.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 22

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso

della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci risultino annotati al Libro Soci.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

L'Assemblea:

- delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche su quello preventivo;
- delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per il revisore, se nominato;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ado-

	zione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed	
	ammodernamento aziendale;	
	· autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate	
	operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dal-	
	lo statuto;	
	· approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrati-	
	vo;	
	· delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento del-	
	la Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni.	
	L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo alme-	
	no una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esi-	
	genze relative alla struttura e all'oggetto della società, ta-	
	le assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno	
	un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che ab-	
	biano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro	
	categoria.	
	ART. 24	
	In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del	

	giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rap-
	presentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in
	seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita
	quale che sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea de-
	libera validamente a maggioranza assoluta dei voti che compe-
	tono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine
	del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione
	della società, per cui occorre la presenza diretta o per dele-
	ga di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il vo-
	to favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	Sono fatte salve le maggioranze previste da norme inderogabili
	e da specifiche clausole del presente atto.
	ART. 25
	Le votazioni devono essere palesi.
	ART. 26
	Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro
	dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nel
	versamento della quota sottoscritta.
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quo-
	ta posseduta.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-
	vono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti
	i soci.
	In caso di malattia o altro impedimento, i soci possono farsi

rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere conferite deleghe né agli amministratori né ai dipendenti della Cooperativa.

ART. 27

L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario che può essere anche un non socio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 7 membri.

I membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci e i non soci; uno dei membri deve essere un rappresentante desi-

	gnato dall'associazione Filiera Corta Solidale.	
	Anche in quest'ultimo caso, la nomina a consigliere è comunque	
	deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2542 del c.c.	
	L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o re-	
	voca, o per il periodo deliberato dall'Assemblea all'atto del-	
	la nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rie-	
	leggibili per il numero di mandati previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Pre-	
	sidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nel-	
	la deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli am-	
	ministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare	
	non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo ammini-	
	strativo:	
	• convocare l'Assemblea dei soci;	
	• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	• compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra so-	
	cietà e soci;	
	• stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	

23 di 30

	straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione	
	dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di	
	legge o statutaria;	
	· deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale;	
	· deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società;	
	· deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-	
	menti operativi;	
	· acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei li-	
	miti e modi di legge e di statuto.	
	ART. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda	
	da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta con ogni mezzo (ad esempio raccomanda-	
	ta anche a mano, mail, fax ecc) che garantisca la prova della	
	ricezione, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno	
	cinque giorni prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano	
	presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, se	

nominato, l'intero organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 30

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori sostituiti.

In ogni caso, la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere formata da membri nominati dall'assemblea.

ART. 31

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive

riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio con speciale procura, può delegare impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinanti atti o categorie di atti.

C) REVISORE

ART. 32

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà un revisore avente i requisiti di legge per l'esercizio del controllo legale dei conti determinandone la retribuzione annua.

Il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del	
	terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in	
	cui l'organo sarà ricostituito.	
	Al revisore è affidato il controllo contabile.	
	Nei casi previsti dalla legge, o comunque quando al società lo	
	ritenga opportuno, verrà nominato un organo di controllo ai	
	sensi dell'art. 2543 del c.c.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 33	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci e la	
	società, fra i soci tra di loro, tra organismi sociali e la	
	società o i soci relativa alla interpretazione e/o esecuzione	
	e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto sarà de-	
	cisa da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, nomina-	
	ti dal Presidente del Tribunale della sede sociale su istanza	
	della parte più diligente.	
	Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, senza	
	formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per	
	tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto	
	della controversia.	
	Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti; con	
	l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per	

tutti i suddetti soggetti.	
Non possono essere demandate agli arbitri le controversie che	
abbiano per oggetto diritti non disponibili e quelle nelle	
quali le legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico	
ministero.	
La soppressione o la modifica della clausola compromissoria	
devono essere approvate da almeno due terzi dei voti che com-	
petono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono,	
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
recesso.	
Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in	
materia.	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
ART. 34	
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
preferibilmente fra i soci.	
ART. 35	
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
ciale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devo-	
luto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito	
dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del	
D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce;	

in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale se esistente alla data di cessazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

ART. 37

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

30 di 30